DECRETO "SOSTEGNI-TER"

Il 21 gennaio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il **Decreto "Sostegni-Ter"**, contenente ulteriori misure fiscali e aiuti a favore delle attività economiche più colpite dalle restrizioni introdotte al fine di contrastare il diffondersi della pandemia, in particolare nei settori del turismo, spettacolo, moda e commercio al dettaglio, nonché interventi finalizzati a contenere l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le imprese. Introdotte anche nuove restrizioni alla cedibilità dei crediti fiscali legati all'edilizia e all'emergenza Covid.

Nel prospetto che segue si riporta una sintesi delle principali novità per i professionisti e le imprese contenute nel provvedimento, in attesa che il testo definitivo sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO	DESRIZIONE
Interventi per i settori in difficoltà	Come illustrato dal Governo attraverso un comunicato stampa, il Decreto-Legge interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. Si segnalano in particolare i seguenti settori: - parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; - attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine; - commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle; - turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali; - discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie; - spettacolo, cinema e audiovisivo; - sport.

Commercio al dettaglio	È stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il "Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio", con una dotazione di 200 milioni per il 2022. Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che: - nel 2019 hanno registrato un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro (a tal fine rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021); - nel 2021 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019. **Attività interessate** Il Decreto specifica che la misura in esame si applica nei confronti dei soggetti che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. **Requisiti** Alla data di presentazione della domanda l'impresa richiedente dev'essere in possesso dei seguenti requisiti: - avere sede legale od operativa in Italia; - risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese per una delle attività di cui sopra; - non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; - non essere già "in difficoltà" alla data del 31 dicembre 2019; - non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. **Domanda** L'istanza dovrà essere presentata al Mise entro i termini che saranno stabiliti con apposito provvedimento ministeriale. **Misure del contributo** Sulla base di quanto dispone il Decreto-Legge, il contributo è determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021, e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>Ammontare dei ricavi 2019</th><th>Misura del contributo</th></tr>
<tr><td>Fino a euro 400.000</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>Da euro 400.000 a 1.000.000</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>Da euro 1.000.000 a 2.000.000</td><td>40%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Altre attività</td><td>L’art. 26 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69) aveva istituito il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite (come intrattenimenti, discoteche e gestione di piscine).
Il nuovo provvedimento prevede l’estensione della misura al 2022, stanziando:
- 20 milioni a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- 40 milioni da destinare ad interventi per le imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
a) nell’anno 2021, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2021 e 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, la riduzione del fatturato, nella medesima misura, è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2021;
b) hanno registrato, nel periodo d’imposta 2021, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore alla percentuale definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’art. 1, comma 19, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73;
- 30 milioni per discoteche e sale da ballo.</td></tr>
<tr><td>Tessile, moda e accessori – rimanenze finali</td><td>Il credito d’imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori è stato esteso, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di</td></tr>
</table>

	prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria identificate dai codici ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72. Il credito d'imposta in esame era stato istituito dall'art. 48-bis del Decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). Con il Provvedimento direttoriale 11 ottobre 2021 erano stati definiti il contenuto e le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione necessaria ai fini della fruizione del credito d'imposta. Il Decreto dispone che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 (sale da ballo discoteche e locali assimilati), sono sospesi i termini relativi al versamento: - delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022; - dell'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022. **Ripresa dei versamenti** I versamenti sospesi dovranno essere effettuati – senza applicare sanzioni ed interessi – entro il 16 settembre 2022.
Tax credit locazioni – imprese turistiche	Il credito d'imposta di cui all'art. 28 del Decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni indicate nella norma, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022. **Requisiti** Per accedere al beneficio fiscale in esame occorre aver subìto un calo di fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. **Adempimenti** A tal fine occorre presentare un'apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate, nella quale si attesta il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti".

	Termini Modalità, termini di presentazione e contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Bonus terme	Il Decreto prevede che i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'art. 29-bis del Decreto "Agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021, possano essere utilizzati entro il 31 marzo 2022.
Fondo unico nazionale per il turismo	Stanziati ulteriori 100 milioni per il 2022 a favore del fondo di cui all'art. 1, comma 366, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).
Sport – incentivi	**Credito d'imposta investimenti pubblicitari** Prorogato il credito di imposta al 50% per i soggetti che operano sponsorizzazioni nei confronti di federazioni, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. La misura (prevista dall'art. 81 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, e già prorogata dall'art. 10, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73) si applicherà anche agli investimenti pubblicitari realizzati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. **Contributi a fondo perduto** Prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche. Ulteriori contributi a fondo perduto sono previsti per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino a 30 milioni di euro, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Bonus 4.0	Per la quota superiore a 10 milioni di investimenti, inclusi nel PNRR e diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, le imprese possono beneficiare di un credito d'imposta relativo all'acquisto o al leasing di beni strumentali per la digitalizzazione (indicati nell'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232) in misura del 5% fino a un massimo di costi ammissibili di 50 milioni (soglia precedentemente fissata a 20 milioni). Gli obiettivi di transizione ecologica, e quindi gli investimenti agevolabili, saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Caro bollette	- Vengono stanziati 1,7 miliardi al fine di mitigare il carobollette relative ai consumi energetici, con particolare attenzione alle imprese. - Si prevede che ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) annulli, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Imprese "energivore" – credito d'imposta	Si riconosce alle imprese "energivore" che hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, derivante dall'aumento dei costi dell'energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione di tali maggiori costi. Il credito d'imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Si dispone inoltre che il predetto credito d'imposta: - è utilizzabile esclusivamente in compensazione; - non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap; - è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto; - può essere ceduto, anche parzialmente, con esclusione della facoltà di successiva cessione da parte del cessionario ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari.
Cessione crediti e sconto in fattura –	Il comunicato stampa diffuso da Palazzo Chigi precisa che dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza

divieto di successiva cessione	superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici. La norma, quindi, impone agli operatori che producono energia senza dover sopportare gli effetti dell'eccezionale aumento del prezzo dell'energia, di versare una differenza calcolata tenendo conto dei prezzi equi applicati anteriormente alla crisi.
Aiuti di stato	Ai fini dell'adeguamento alla normativa europea, sono incrementati gli importi degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui all'art. 54 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti di cui all'art. 60-bis del predetto decreto. È abrogato l'art. 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238.

Cordialmente.

Roma, 29 gennaio 2022

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE
E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA